

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE LNP

COMUNICATO UFFICIALE N. 133/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 29 Febbraio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

1° COLLEGIO

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Leoni Dr. Roberto, Maiello Dr. Umberto, Mezzacapo Dr. Salvatore – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL CALCIATORE BLASI MANUELE (TESSERATO ALL'EPOCA FATTI F.C. JUVENTUS S.P.A. ATTUALMENTE TESSERATO S.S.C. NAPOLI) A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 92, COMMA 1 NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 14.2.2008)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Procura Federale, infligge al calciatore Blasi Manuele la sanzione dell'ammenda di €5.000,00.

2° COLLEGIO

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Attolico Avv. Lorenzo, Maiello Dr. Umberto, Mezzacapo Dr. Salvatore – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario

- 2) CALCIO CATANIA AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE E AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. PULVIRENTI ANTONINO SEGUIDO GARA CATANIA/INTERNAZIONALE DEL 10.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 185 dell'11.02.2008)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 3) VICENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 3 MARZO 2008 ED AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA AL SIG. VIGNONI SERGIO SEGUITO GARA VICENZA/CESENA DEL 16.02.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. N. 193 del 19.02.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Vicenza Calcio S.p.A. di Vicenza e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 4) F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE ZANETTI CRISTIANO SEGUITO GARA REGGINA/JUVENTUS DEL 23.2.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 197 del 24.2.2008)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino, riduce la sanzione inflitta ad una giornata di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Dr. Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 29 Febbraio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete